

**DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Ufficio Programmazione Politiche Sociali. Osservatorio Sociale Regionale**

Fondo Nazionale Politiche Giovanili, di cui all'art. 19, c. 2 del Decreto-Legge 4.07. 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in Legge 4.08.2006, n. 248 – Annualità 2014

Avviso pubblico “**RETI PER L'AGGREGAZIONE GIOVANILE**”

Premesse e finalità

1. La Conferenza Unificata, con l'Intesa tra il Governo e le Regioni di cui al rep. n. 80/CU del 10.07.2014, nel definire la ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per il 2014, ha stabilito che Regioni, Province autonome e Autonomie Locali provvedano in maniera sinergica a individuare interventi mirati a realizzare Centri/forme di aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di incontro dei giovani.
2. In applicazione dei criteri di riparto della quota del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, alla Regione Abruzzo è stata assegnata la somma di € 174.101,20.
3. Con Deliberazione G.R. n. 780 del 26 novembre 2014 è stata approvata la proposta progettuale che ha definito gli indirizzi applicativi per la programmazione della quota del Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2014 assegnata alla Regione Abruzzo.
4. La proposta progettuale sopra citata stabilisce di programmare le risorse del Fondo applicando una ripartizione su base provinciale, con assegnazione di € 43.525,30 per ciascun ambito provinciale.
5. Le risorse sono destinate all'avvio o all'implementazione di spazi aggregativi per i giovani della Regione Abruzzo mediante proposte presentate da Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.), costituite dagli Enti di Ambito Sociale della Regione e dalle locali Organizzazioni senza scopo di lucro che operano statutariamente nel campo delle politiche giovanili.

Art. 1

Obiettivi dell'intervento

1. L'intervento proposto con il presente Avviso pubblico riguarda la promozione di proposte progettuali mirate a realizzare centri/forme di aggregazione giovanile, al fine di migliorare le condizioni di incontro dei giovani della Regione Abruzzo.
2. Gli spazi aggregativi previsti sono configurabili in cantieri culturali giovanili, con la finalità di consentire l'esplicazione delle diverse forme espressive dei giovani, nella fascia compresa tra i 16 e i 25 anni.

3. I progetti in adesione al presente Avviso devono essere proposti con il concorso di uno o più Enti di Ambito Sociale e di una o più organizzazioni del privato senza scopo di lucro, nelle loro diverse connotazioni giuridiche, che operano statutariamente nel campo delle politiche giovanili.
4. Gli interventi devono contemplare uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a. Creazione, predisposizione di spazi per l'allestimento di espressioni multimediali (mostre di giovani artisti, sale prove, incontri culturali di generi diversi, jam musicali, laboratori di teatro, video).
 - b. Promozione di diverse forme di espressione artistica, di linguaggi eterogenei, valorizzati anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali;
 - c. Promozione delle capacità propositive e di innovazione dei giovani nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda, del design.
5. I Centri possono essere dotati all'interno, e ciò costituisce un valore aggiunto in termini di innovatività, anche di un punto ristoro-degustazione che privilegi la somministrazione di prodotti del commercio equo e solidale e che proponga ai consumatori anche prodotti biologici della produzione locale, da reperire nei territori a chilometro zero, al fine di rafforzare e diffondere la cultura e il consumo di prodotti della tradizione abruzzese.
6. I progetti devono essere ricadenti nella Regione Abruzzo.

Art. 2

Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze

1. Le candidature per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso possono essere presentate esclusivamente da Associazioni Temporanee di Scopo, di seguito A.T.S., costituite o costituende, di seguito definite "soggetto attuatore", cui partecipano:
 - a) almeno un Ente di Ambito Sociale, come individuato ai sensi della Legge, 08-11-2000, nr. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", operante nella provincia per la quale si candida, con individuazione di un Ente di Ambito Sociale che assume il ruolo di capofila;
 - b) almeno una Organizzazione senza scopo di lucro, con sede in Abruzzo oppure nella provincia per la quale si candida, costituita da almeno 2 anni, i cui componenti/ associati siano almeno per il 50% ricompresi nella fascia di età fino a 35 anni, che abbia tra le finalità statutarie la promozione di azioni rivolte ai giovani.
2. A pena di esclusione, il soggetto attuatore può presentare un solo progetto in adesione al presente Avviso.
3. A pena di esclusione, nel caso di ATS costituita, la candidatura deve essere corredata del modello allegato (Allegato C) o, in caso di ATS costituende, della documentazione attestante l'impegno alla costituzione a seguito di assegnazione del finanziamento (Allegato E) e all'apporto partenariale di ciascun componente nella realizzazione del progetto in termini di ruoli agiti e di risorse finanziarie assegnate.
4. I singoli componenti di una ATS non possono partecipare ad ATS diverse che propongano candidature a valere sul presente Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le candidature presentate dalle ATS cui partecipano.

Art. 3

Contributo

1. A pena di esclusione, il contributo massimo richiedibile per ciascun progetto è pari a € 43.525,30.

2. I progetti possono essere cofinanziati da una quota (esclusivamente in risorse finanziarie) conferita dal soggetto attuatore.
3. L'eventuale apporto di cofinanziamento superiore al 20% concorre, in sede valutativa, alla attribuzione di quota parte del punteggio, come esplicitato all'Art. 7 "Procedure di selezione".

Art. 4

Modalità di presentazione delle istanze

1. Ciascun soggetto attuatore, nei limiti dei vincoli di cui all'Articolo 3 del presente Avviso, deve presentare, a pena di esclusione, un unico Dossier di candidatura, così composto:
 - ~ Deliberazione dell'Ente capofila del soggetto attuatore, con cui si approva la proposta progettuale di adesione al presente Avviso, e, in allegato, verbale della Conferenza dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento;
 - ~ Schema di domanda, Allegato B, per la presentazione dei progetti compilato in tutti i campi e sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'Ente capofila del soggetto attuatore, corredato di copia del documento di identità in corso di validità;
 - ~ Atto d'impegno, redatto secondo il modello Allegato D, del soggetto attuatore firmato dal legale rappresentante del capofila del soggetto attuatore e da tutti i legali rappresentanti dei componenti l'ATS, corredato di copie dei rispettivi documenti di identità;
 - ~ **Per le ATS già costituite:** allegare modello Allegato C;
 - ~ **Per le ATS costituende:** allegare modello Allegato E, attestante l'impegno alla costituzione a seguito di assegnazione del finanziamento, l'apporto di ciascun componente nell'attuazione del progetto e il relativo budget assegnato, firmato da ciascun componente, copia del documento d'identità in corso di validità dei legali rappresentanti dei componenti l'ATS;
 - ~ Per le Organizzazioni senza scopo di lucro componenti dell'ATS: copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto rese ai sensi del DPR n. 445/2000, copia di documento di identità del legale rappresentante, dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 a firma del legale rappresentante circa la percentuale di componenti nella fascia di età fino a 35 anni;
2. A pena di esclusione, le domande devono essere inoltrate, entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURAT, a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: **Regione Abruzzo – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI – VIALE BOVIO, 425 – 65100 PESCARA**. A tal fine fa fede il timbro postale di partenza, ai sensi dell'art. 2963, comma 3, c.c., se tale termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione agli incentivi dei potenziali destinatari.
3. Sul plico deve essere riportata l'indicazione dettagliata del mittente (compreso indirizzo, telefono, e-mail) e la seguente dicitura: Avviso pubblico "Reti per l'aggregazione giovanile".

Art. 5

Condizioni di ricevibilità

1. Non sono considerate ricevibili le istanze:

- ~ trasmesse successivamente alla scadenza del termine di cui all'Art. 4 comma 2 del presente Avviso;
- ~ trasmesse con modalità difformi da quelle previste all'Art. 4, comma 2 del presente Avviso.

Art. 6

Cause di inammissibilità

1. Non sono considerate ammissibili alla valutazione di merito le istanze:
 - ~ Presentate da soggetti diversi da quelli di cui al presente Avviso;
 - ~ Redatte su modello non conforme allo "Schema di domanda", Allegato B;
 - ~ Contendenti una richiesta di contributo di entità superiore a quella prevista dall'Art. 3 del presente Avviso;
 - ~ Qualora lo "Schema di domanda", secondo le indicazioni di cui al presente Avviso, non risulti debitamente firmato in originale dal Legale rappresentante del soggetto attuatore, non leggibile nei campi richiesti, non compilato in tutti i campi.
 - ~ Prive dei documenti di identità dei Legali Rappresentanti dell'ATS.
 - ~ Inerenti a progetti non ricadenti nella Regione Abruzzo.
 - ~ Prive anche di un solo documento e mancato rispetto delle modalità di cui all'Art. 4 comma 1.
2. Costituisce, altresì, causa di non ammissibilità il mancato rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni, sia procedurali che formali previste dal presente avviso e dai relativi allegati.

Art. 7

Procedure di selezione

1. Il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare costituisce un nucleo di valutazione preposto alla verifica dei profili di ricevibilità, di ammissibilità e di merito delle istanze.
2. Le istanze che hanno superato la verifica di ricevibilità e di ammissibilità sono sottoposte a valutazione di merito.
3. In sede di valutazione di merito, il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.
4. L'attribuzione del punteggio è effettuata in base ai criteri di seguito riportati:
 - a. Coerenza del progetto con gli obiettivi dell'Avviso e con l'analisi del contesto di riferimento Punti (da 0 a 20);
 - b. Descrizione dell'attività progettuale Punti (da 0 a 20);
 - c. Innovazione ed originalità dell'idea progettuale Punti (da 0 a 5);
 - d. Coerenza del progetto con le modalità attuative e con le risorse strumentali, organizzative e professionali coinvolte Punti (da 0 a 30);
 - e. Coerenza e congruità del quadro economico, dettagliato in tutte le voci di spesa. La Commissione ha facoltà di espungere voci di spesa non coerenti e non congrui con la finalità del progetto Punti (da 0 a 15);
 - f. Ricaduta degli effetti del progetto sui giovani e sul territorio Punti (da 0 a 5);
 - g. Cofinanziamento del progetto con risorse proprie del soggetto attuatore Punti (da 0 a 5):

fasce relative al valore in percentuale del cofinanziamento	Punteggio massimo per fascia
Fino al 20%	Punti 0
> 20% = 22%	Fino a punti 2
> 22% = 24%	Fino a punti 4
> 24% e oltre	Fino a max punti 5

5. Conclusa la valutazione di merito, il nucleo di valutazione trasferisce le proprie conclusioni al Dirigente competente che, con proprio atto, nell'approvare le risultanze, redige quattro distinte graduatorie, una per Provincia, e un eventuale elenco delle istanze non ricevibili e/o non ammissibili, esplicitando le rispettive motivazioni.
6. Il Dirigente competente provvede alla pubblicazione degli atti inerenti alle risultanze sul BURAT, la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica per i soggetti istanti.
7. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

Art. 8

Adempimenti del soggetto attuatore, modalità di erogazione del finanziamento

1. Le prescrizioni afferenti al soggetto attuatore sono definite nell'“Atto di impegno”, a firma del rappresentante legale del soggetto attuatore, Allegato D al presente Avviso.
2. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia una ATS costituenda, l'atto costitutivo dovrà essere perfezionato entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento, pena la revoca del contributo.
3. Le attività previste dai progetti ammessi a contributo, a pena di decadenza, devono essere avviate dagli organismi risultati beneficiari, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione al contributo.
4. Le attività devono essere realizzate entro 12 mesi dalla data di avvio e rendicontate, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dal termine di conclusione, salvo proroghe che potranno essere concesse a fronte di giustificati motivi.
5. Le modalità di erogazione del contributo sono di seguito indicate:
 - a. Il 70% del contributo concesso, a titolo di acconto, previa comunicazione della data di avvio delle attività da parte degli organismi costituiti risultati beneficiari;
 - b. il 30% previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione dei progetti.
6. La documentazione relativa alla rendicontazione deve essere approvata con determinazione dirigenziale del soggetto attuatore e deve comprendere:
 - a. la descrizione analitica delle spese sostenute;
 - b. i giustificativi di spesa in conformità alle voci di costo di cui al quadro economico di previsione del progetto;
 - c. una relazione finale descrittiva delle fasi di esecuzione dell'iniziativa e dei risultati conclusivi conseguiti.